

LXX.

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — Dimissioni del senatore Gagliardo da membro della Commissione permanente di finanze — Sunto di petizioni — Giura il nuovo senatore avv. comm. Ottavio Serena — Si procede all'appello nominale per la votazione per la nomina: di due commissari nella Commissione permanente di finanze; di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, non che per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: « Pagamento degli stipendi dei medici condotti (N. 125); Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 78) » — Si discutono le « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato » — Nella discussione generale parlano i senatori Di Sambuy, Santamaria Nicolini, il ministro della guerra ed il relatore senatore Colonna-Avella — Si approva l'articolo 1 dopo osservazioni del senatore Di Sambuy, cui risponde il presidente — All'art. 2 il senatore Santamaria Nicolini propone un emendamento — Lo ritira dopo osservazioni del relatore senatore Colonna-Avella, del senatore Finali e del presidente — Il senatore Calenda A. propone un emendamento allo stesso art. 2, che, accettato dal senatore relatore Colonna-Avella, è approvato dal Senato dopo osservazioni del senatore Todaro (che ritira la proposta da lui fatta dell'ordine del giorno puro e semplice sull'art. 2), del senatore Guerrieri-Gonzaga e del presidente — Si approvano gli articoli 2 e 3 nel testo proposto, dopo osservazioni del senatore Canonico, del relatore senatore Colonna-Avella, fatte in merito ad una proposta di emendamento del senatore Calenda A. — Senza discussione approvasi l'articolo 4 — Si procede allo spoglio delle urne, si suggellano quelle contenenti le votazioni per la nomina dei commissari — Si rinvia la discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui Monti di pietà » — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge n. 125 e n. 78 che risultano approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio e della guerra.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Giuseppe Majorana ringrazia il Senato per le condoglianze inviate

alla famiglia in occasione della morte del compianto senatore Majorana-Calatabiano.

Il senatore Gagliardo ha scritto una lettera alla Presidenza, di cui do lettura al Senato:

« Genova, 26 gennaio 1898.

« Prego la S. V. onorevolissima di comunicare al Senato che, mentre ascrivo a mio grandissimo onore d'essere stato chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, sono nella necessità di non accettare, perchè,

sia per essere intieramente intento ad altre occupazioni, sia per la mia malferma salute, non potrei per qualche tempo attendere, come sarebbe mio desiderio e dovere, all'onorevole ufficio.

« Con profonda osservanza

« F. GAGLIARDO ».

Do atto al signor senatore Gagliardo delle offerte dimissioni dall'ufficio di membro della Commissione permanente di finanze.

E poichè oggi è già all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un membro di questa Commissione, faccio la proposta di procedere alla votazione per la surrogazione di entrambi i membri dimissionari di questa Commissione, cioè del senatore Ferraris, le cui dimissioni furono annunziate ieri, e del senatore Gagliardo, le cui dimissioni ho testè annunziate.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego dar lettura del sunto delle petizioni giunte al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

« N. 48. — Alfonso Romano da Aquila fa istanza per un impiego od una gratificazione a cui ritiene di aver diritto per il servizio prestato nella regia marina.

« 49. — La Camera di commercio di Ancona fa voti perchè sia ridotto il dazio di entrata sui grani »:

Giuramento del senatore Serena;

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. avv. Ottavio Serena, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Di Camporeale e Borromeo a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore comm. avvocato Ottavio Serena viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. avvocato Ottavio Serena del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

di due Commissari nella Commissione permanente di finanze;

di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Quindi la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Pagamento degli stipendi dei medici condotti;

Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna.

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione delle « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato » (N. VI-Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione dell'Ufficio di Presidenza sulle « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato ».

Prego dar lettura dei quattro articoli costituenti le « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato ».

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. VI-Documenti).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su queste norme.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Ricorderà il Senato quanto è avvenuto il 9 scorso luglio: occorre al relatore dell'Ufficio centrale di avere sott'occhio la discussione tenuta venti giorni prima in Senato e non ci fu mezzo d'averla. Non era la prima volta che un simile caso avveniva: parecchie volte la pubblicazione del rendiconto ufficiale del Senato non si potè ottenere che dopo venticinque giorni ed anche dopo un mese.

Naturalmente il relatore dovette deplorare il fatto e rivolgersi all'onorevolissimo presidente, pregandolo di fare osservare gli articoli regolamentari. Con la sua consueta cortesia il presidente dette in quella seduta lettura degli ar-

ticoli 11, 12 e 15 del regolamento del Senato, dai quali risultava che nelle ventiquattr'ore il lavoro di revisione doveva essere compiuto e doveva procedersi alla stampa dei rendiconti; ma qui sorse a parlare l'onorevole Vitelleschi e fece osservare come troppo eccessiva fosse una tale pretesa; e soggiunse che dalla difficoltà di mandare ad esecuzione con tanta strettezza di tempo un lavoro alquanto improbo ne era derivato l'abuso che si lamentava. E però chiedeva la nomina di una speciale Commissione perchè studiasse e proponesse i mezzi acconci ad ovviare il lamentato inconveniente.

Il senatore Parenzo, se ben ricordo, sollevò allora una difficoltà, ricordando che in Comitato segreto il Senato aveva già deliberato di nominare una apposita Commissione speciale, ma con mandato molto più largo. E, mentre il relatore del progetto di legge, che si discuteva il 9 luglio, non insisteva per l'assoluta osservanza del regolamento attuale, fu proposto dall'onorevole presidente ed accettato dal Senato, che la Presidenza stessa si occupasse dell'argomento. Ed è quindi naturale che si rivolga oggi una parola di lode alla Presidenza, che non solo promise di fare, ma, mantenendo la sua promessa, ha presentato al Senato il risultato de' suoi studi.

Io non avrei difficoltà di accettare le norme così come ci sono proposte, perchè so che, se in altri paesi si ottiene nel giorno seguente alla discussione non solo di avere sott'occhio il rendiconto analitico, ma il rendiconto in *extenso*, e fatto meravigliosamente bene, da noi, disgraziatamente, vi è meno solerzia e meno sentimento del dovere in ciascuno di compiere presto e bene il proprio mandato; per conseguenza non si deve pretendere troppo.

La proposta della Presidenza tende ad assicurare (mi valgo di questa espressione) la pubblicazione dei resoconti in *extenso* entro cinque giorni.

Se io debbo accettarla per paura che il meglio non abbia a nuocere al bene, è un conto; ma, siccome sono convinto che si può ottenere, senza disturbo, maggior cura e maggior guadagno di tempo nella pubblicazione dei resoconti, così mi permetto fare ora un'osservazione, mentre mi riservo proporre agli articoli alcuni emendamenti.

L'osservazione è questa che, mentre sarebbe così facile ottenere la pubblicazione entro tre

giorni dalla discussione, con queste norme me vengono proposti cinque, perchè si lasciano ai ministri 24 ore di più per la revisione delle cartelle e 24 ore di più per la revisione delle bozze.

Se si potesse citare per qualsiasi paese del mondo l'esempio che ci si propone di votare, io forse potrei tacere; ma questo è un fatto nuovo ed è unico per l'Italia.

Io veramente non so perchè i ministri debbano avere maggior lasso di tempo dei senatori per la correzione delle cartelle e delle bozze. Noi non abbiamo, come i signori ministri, dei gabinetti e dei segretari particolari che possono compiere facilissimamente quel lavoro di revisione e, per conseguenza, per conto mio, mi oppongo a questo sistema che in nessun paese del mondo vedo attuato.

Fatta questa considerazione, che come conseguenza porta ad ottenere due giorni di guadagno nella pubblicazione dei resoconti, proporrò, se il presidente lo consente, alcuni leggieri emendamenti agli articoli.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Quanto ha rammentato l'onor. Di Sambuy della discussione avvenuta in Senato il 9 luglio 1897 è esattissimo ed a nome della Presidenza lo ringrazio delle lodi ad essa rivolte per la premura con la quale ha presentato le nuove norme per la pubblicazione più rapida dei resoconti. Ed avendo domandato la parola per esprimere questi ringraziamenti, il Senato consenta che io dia ulteriori spiegazioni sopra le ragioni che hanno indotta la Presidenza a presentare le norme compilate in questi quattro brevi articoli.

Queste norme non differiscono molto dagli articoli che riguardavano i signori oratori e che esistevano nel regolamento del 1881 per la revisione e stenografia. Unica differenza è questa: che gli articoli che oggi proponiamo sono meno rigorosi di quelli contenuti nel regolamento del 1881.

Come l'onor. senatore Di Sambuy ha rammentato, il senatore Vitelleschi nella seduta del 9 luglio 1897 giustamente fece osservare che le disposizioni che regolavano la revisione delle cartelle e delle bozze erano talmente severe, che solo per tal motivo non potevano essere

scrupolosamente osservate. Fu molto buono il senatore Vitelleschi nel dire che non erano scrupolosamente osservate, perchè io potrei dire che non sono mai state osservate. In vero, l'art. 9 del regolamento del 1881 prescriveva che la sera stessa del giorno della seduta le cartelle rimanessero a disposizione degli oratori, che le volessero rivedere, nella stanza a pianterreno assegnata all'Ufficio di revisione fino alle ore 11 di sera e nel giorno successivo rimanessero, dalle ore 8 della mattina fino alle 5 pomeridiane, a disposizione dei signori senatori.

Io non ho mai saputo che esistesse una stanza destinata a questo scopo. Alle 5 pomeridiane poi, i signori senatori dovevano già aver restituito al capo dell'ufficio di revisione le loro cartelle corrette.

Non posso dire se queste disposizioni sieno state mai osservate nel passato. Da quando ho l'onore di appartenere al Senato e di far parte della Presidenza, posso dire che questa regola non si è mai osservata.

Quello che avviene oggi è questo:

La revisione, quando la traduzione delle cartelle stenografiche è compiuta, manda queste ai signori oratori. E non si richiede oggi quello che si richiedeva nel regolamento del 1881, che cioè queste cartelle fossero rivedute e corrette nelle sale stesse del Senato.

Dovrebbero poi i signori oratori restituire le cartelle alle ore 5 del giorno successivo; ma questo non avviene, e le cartelle corrette si fanno attendere non delle ore soltanto, ma purtroppo qualche giorno.

Ecco un primo motivo del ritardo che si verifica nella pubblicazione dei resoconti del Senato.

Secondo motivo del ritardo è questo: che l'articolo 17 dell'antico regolamento del 1881 prescriveva che per rivedere le bozze di stampa i signori senatori dovessero rivederle in quella solita sala che non è mai stata destinata e consegnarle al capo della revisione non più tardi delle ore 12 del giorno successivo.

Le bozze si mandano invece a casa dei signori senatori e sono pochissimi quelli che le rivedono nelle sale del Senato. La restituzione delle bozze avviene sempre con molto ritardo, e molte volte, mi sia permesso dirlo, ritornano con tale copia di correzioni, che obbligano la tipografia ad una nuova composizione, per cui

occorre un nuovo invio di bozze e ritardo nella pubblicazione.

Un altro motivo di ritardo sta in ciò che non si è mai osservato il disposto dell'art. 18 del regolamento del 1881. In questo articolo è tassativamente detto che, se per il mezzodì del giorno successivo alla restituzione delle cartelle, gli oratori non hanno corrette le bozze, la revisione, d'ufficio, pubblica il resoconto.

Questo articolo non si è mai fatto osservare, certamente per un sentimento di deferenza verso i signori senatori; e di questa deferenza spero che il senatore Di Sambuy non vorrà muovere rimprovero a chi sovrintende alla revisione e stenografia; ma è certo che sarebbe l'unico modo per la pronta pubblicazione dei resoconti. Nel terzo comma dell'articolo 3 delle norme che stiamo discutendo questo principio è di nuovo sanzionato; infatti se nel giorno stabilito le bozze non sono state nè restituite nè corrette dagli oratori, l'ufficio di revisione procede senz'altra attesa, alla pubblicazione del resoconto.

Quello che finora ho detto riguarda i signori oratori senatori, ma non bisogna dimenticare che ci sono i signori ministri.

Alle norme che oggi abbiamo proposte il senatore Di Sambuy vorrebbe introdotta una modificazione, che, se ho bene inteso, riguarda il maggiore tempo che si concede ai ministri per la restituzione delle cartelle e delle bozze.

Noi siamo stati indotti ad accordare questo maggior termine ai signori ministri, perchè spesse volte manca loro il tempo materiale per rivedere queste cartelle, queste bozze, essendo occupati nell'altro ramo del Parlamento. Noi abbiamo creduto essere doveroso da parte nostra fare questa eccezione per i ministri; vero è che nel regolamento del 1881 v'era una sola piccola agevolezza per essi; e consisteva in ciò, che ai signori ministri si mandavano le cartelle della traduzione a casa, ma le bozze no. Queste dovevano essere rivedute dagli stessi ministri in Senato. Ma neanche questa disposizione fu mai osservata!

Ora la Presidenza è convinta che, qualora queste norme ricevano il voto del Senato, si possa dentro cinque giorni dall'avvenuta discussione pubblicare il resoconto ufficiale.

Non è certo il massimo della celerità desiderabile, come ha perfettamente detto il sena-

tore Di Sambuy: in altri Parlamenti i resoconti ufficiali si hanno ventiquattro ore dopo; ma anche in quegli altri Parlamenti, quando i signori oratori ed i signori ministri non sono abbastanza solleciti nel rivedere le bozze dei loro discorsi, questi sono pubblicati d'ufficio. E si mette soltanto un asterisco - in Inghilterra ed in Francia - per indicare che quel discorso non è stato riveduto dall'oratore che l'ha pronunciato. Se il Senato crederà, potrà farsi da noi anche ciò per cortesia verso gli oratori; così il pubblico saprà che quel discorso non è stato riveduto dall'oratore, perchè alle volte i discorsi riveduti riescono meglio di quelli fatti di primo acchito.

Io non voglio intrattenere più a lungo il Senato e spero che vorrà votare le proposte che a nome della Presidenza ho avuto l'onore di presentare, nella ferma convinzione che, se le norme saranno osservate, il servizio della pubblicazione dei resoconti potrà andare molto più speditamente.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Devo aggiungere due parole a quanto ha detto il relatore collega Colonna per constatare che la maggiore agevolezza con questo progetto fatta ai ministri e sottosegretari di Stato, della quale essi sono riconoscenti all'Ufficio di presidenza, non è superflua.

Sta di fatto che manca effettivamente il tempo, segnatamente secondo il giorno in cui cade la discussione. Se questa cade nel giorno precedente a quello in cui i ministri vanno per la relazione da S. M. il Re nel mattino, essi non hanno materialmente il tempo di rivedere queste bozze.

Di più, parecchi di questi ministri possono essere eventualmente nell'altro ramo del Parlamento interessati in una discussione, quindi credo che questa agevolezza, di cui i ministri, ripeto, sono riconoscenti, non sarà una cosa che potrà turbare e produrre un maggior ritardo nella pubblicazione dei resoconti. Credo che anche l'onore di Sambuy rinunzierà a fare opposizione a questo piccolo beneficio di cui devono godere coloro che siedono su questo banco.

SANTAMARIA NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI. Sta bene che si reprimano gli abusi e io trovo anche giusti i termini stabiliti in questo regolamento per i senatori i quali risiedono in Roma o che hanno il tempo e la libertà di far ciò che loro piace; ma vi sono i servitori dello Stato, i servitori del pubblico; ed io posso accennare ad un caso avvenuto a me: nel luglio scorso due volte ho dovuto parlare innanzi al Senato e la sera del giorno in cui avevo parlato ho dovuto partire per ragioni di ufficio e recarmi a Venezia.

Venezia può dirsi disti per chi vi dimora circa ventiquattro ore da Roma. Ora io domando, come è possibile a me e ad altri, che si trovano nella stessa identica condizione mia, di restituire le cartelle fra ventiquattro ore, quando queste arrivano a noi dopo le 24 ore? Naturalmente dovetti io allora riveder le cartelle e correggerle, e passarono perciò altre ventiquattro ore; dovetti poi rimandar quelle a Roma ed ecco aggiunte altre ventiquattro ore: quindi ne troverete già tre di ventiquattro ore. Io pur ritenendo che giusto sia reprimere gli abusi e giusti siano i termini stabiliti per i senatori che sono in Roma, o che possono disporre liberamente del loro tempo, sostengo però che si dovrebbe fare una eccezione, quando si tratta di funzionari i quali risiedono fuori di Roma e che per ragioni di ufficio debbono lasciar Roma la sera stessa del giorno in cui hanno pronunciato i loro discorsi. Ripeto che parlo non di un'ipotesi, ma di un fatto avvenuto a me, come può avvenire ad altri presidenti di Corte di appello o di Cassazione, od anche a prefetti di qualche provincia importante.

Quindi io proporrei in questi sensi un emendamento o meglio una aggiunta all'art. 2 di questo nostro regolamento.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Mi permetto di far osservare al senatore Santamaria Nicolini che, se si accettasse la sua idea, che per una categoria di senatori si dovesse fare una eccezione ed accordare un maggior tempo, tutte le norme andrebbero sconvolte e si ritornerebbe a ciò che si faceva per lo innanzi, e forse peggio.

D'altronde debbo fare osservare che le cartelle stenografiche, anche attualmente, sono di-

tribuite ai signori senatori la sera stessa del giorno nel quale hanno pronunciato il discorso.

Per l'avvenire sarà provveduto a questa distribuzione con maggiore regolarità.

Quando l'oratore avrà corretto le sue cartelle stenografiche, se non potrà rivedere le bozze stampate, bisognerà che si rassegni e che abbia un po' di fiducia nell'ufficio di revisione ed in coloro che vi sovrintendono.

SANTAMARIA NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI. Io consento in quello che ha detto l'onorevole relatore, e cioè che gli oratori, anche se lontani, debbano contentarsi di correggere le sole cartelle stenografiche e non rivedere le bozze di stampa. Ma io ho parlato soltanto di cartelle stenografiche e ricordo che nell'anno decorso per ben due volte le cartelle non mi sono pervenute la sera stessa, per avere dovuto io immantinentemente partire.

In amendue le volte ho ricevuto le cartelle a Venezia. E comprenderà il Senato che, per quanta sollecitudine io vi abbia messo, quelle cartelle non hanno potuto ritornare a Roma se non dopo tre giorni.

Per Venezia, è cosa notoria, si parte la sera alle undici e minuti. Le nostre sedute talora finiscono alle sei e mezzo pomeridiane; non mi sarà dunque mai possibile, se sarò costretto a partire, di uniformarmi all'articolo 2 del regolamento!

Evidentemente la posta del Senato spedirà le cartelle a Venezia e quindi si verificherà ciò che ho già detto dianzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I rendiconti delle pubbliche discussioni del Senato devono essere pubblicati al più tardi entro cinque giorni da quello in cui queste ebbero luogo.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Conseguente a quanto avevo precedentemente detto, volevo a quest'articolo proporre un emendamento semplicissimo; che, invece delle parole *cinque giorni*,

si dicesse *tre giorni*. Questo in correlazione cogli articoli seguenti, nei quali avrei chiesto al Senato di togliere le ventiquattro ore di più accordate ai ministri.

Sarebbe stato veramente strano che il mio ottimo amico, l'onorevole Di San Marzano, non avesse accettato le ventiquattro ore di più che il Senato gli offre; ma io debbo fare osservare all'onorevole ministro della guerra che questo non si fa in nessun paese del mondo. E mi pare che sia un argomento di qualche valore.

Però, quando vedo d'altra parte che sorgono emendamenti allo scopo di allungare ancora il tempo, col pretesto che i senatori non sono sempre a Roma, allora io ricordo ancora una volta che il meglio è nemico del bene. Mi tacerò, non proporrò alcun emendamento, ed accetterò l'articolo che si propone, purchè la Presidenza assicuri che dopo cinque giorni il resoconto sarà pubblicato.

Era scandaloso, mi si conceda la parola, che gli atti del Parlamento, i quali sono d'interesse nazionale, si pubblicassero soltanto un mese dopo. Nè si può sostenere che, perchè un senatore parte da Roma, debba portare con sé le cartelle del suo discorso. Le cartelle non debbono uscire dal Senato. Io, che parto questa sera, certamente lascio all'ufficio di revisione il compito di rivedere, di correggere ciò che ho detto, come crede. E certo l'ufficio di revisione adempirà bene e conscienziosamente, come al solito, il suo dovere.

Detto ciò, concludo che non propongo più emendamenti. Prego la Presidenza, che ha trovato modo di eliminare un abuso, di applicare gli articoli del regolamento, che si voteranno oggi. Faccio però una sola osservazione. Non comprendo perchè la Presidenza abbia fatto la distinzione delle ventiquattro ore per i senatori e delle quarantotto ore per i ministri. Ne avverrà che i senatori, sapendo come i ministri abbiano quarantotto ore di tempo per rivedere i loro discorsi, non si cureranno di rivedere le cartelle entro le ventiquattro ore. Questa disposizione adunque, secondo me; me lo permetta la Presidenza, era inutile.

PRESIDENTE. Senatore Di Sambuy, non credo che ella abbia rettamente interpretato le norme che discutiamo.

La Presidenza propone cinque giorni come limite massimo, non già che si debba sempre

raggiungere il termine dei cinque giorni in qualunque caso, ma solamente quando ci sono discorsi di ministri.

Cosicchè, quando in una seduta non parlano i ministri, allora il termine della pubblicazione del resoconto ufficiale è di tre giorni.

I termini imposti ai senatori non sono gli stessi che quelli imposti ai ministri e non possono quindi i senatori approfittare di quella maggiore larghezza che è data al Governo.

DI SAMBUY. Sono ben lieto di aver provocato queste dichiarazioni del presidente e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sull'art. 1, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

I senatori riceveranno le cartelle della traduzione stenografica dei loro discorsi la sera stessa del giorno in cui hanno preso la parola, e dovranno restituirle all'ufficio di stenografia e revisione non più tardi di 24 ore dopo.

Per i signori ministri e sottosegretari di Stato il termine della restituzione è di 48 ore.

Qualora le cartelle non fossero restituite nei termini stabiliti, il direttore di stenografia e revisione fa procedere senz'altro d'ufficio alla composizione tipografica.

SANTAMARIA NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI. A quest'articolo secondo propongo l'emendamento già da me accennato.

L'emendamento suonerebbe così:

«È fatta eccezione all'obbligo di restituire le cartelle nelle 24 ore per quei funzionari dello Stato che non risiedono in Roma e che per ragioni di ufficio sono costretti a ritornare nella loro residenza la sera del giorno in cui hanno pronunziato il loro discorso. A tali funzionari sarà tenuto conto della distanza della residenza stessa.»

Nè sarà lecito supporre che possa questa facoltà mutarsi in un pretesto, poichè sicuro è che nessun funzionario avrà fretta di tornare alla propria residenza, se non per ragioni di servizio. Ben si consideri: Non si vuole se non che l'ufficio di stenografia e chi vi soprintende tengano conto della distanza della residenza stessa, mentre niuna regola può stabilirsi

essendo tali distanze diverse. Io per esempio, sono a Venezia ed ho detto e ripetuto qual tempo sia necessario per far che le cartelle vadano a Venezia e ritornino a Roma.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Devo ripetere la dichiarazione già fatta, cioè, che questo emendamento toglierebbe qualunque efficacia alle norme proposte, e perciò la Presidenza non può accettarlo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Vorrei pregare l'onorevole senatore Santamaria a voler ritirare la sua proposta perchè in Senato non ci sono funzionari, non ci sono prefetti, consiglieri di Stato, consiglieri di Cassazione, ecc.; ma ci sono soltanto senatori; e, se si fa una eccezione per i ministri e per i sottosegretari di Stato, è appunto perchè nel sistema costituzionale e parlamentare i signori ministri e sottosegretari di Stato esercitano come tali una funzione che si esplica in Parlamento.

Siccome mi dispiacerebbe di votar contro un emendamento proposto dall'onorevole senatore Santamaria Nicolini, così lo pregherei a ritirarlo, anchè perchè mi par proprio che si ispiri a delle considerazioni le quali, a mio avviso, non possono aver seguito in Senato.

SANTAMARIA NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI. Non sono persuaso delle ragioni dette dall'onor. Finali, che cioè qui ci sono soltanto senatori e non primi presidenti di Corti di appello ed altre autorità pubbliche, perchè questo va inteso in un certo senso. Se io sono senatore perchè primo presidente della Corte d'appello...

Voci. No, no.

SANTAMARIA NICOLINI. Ma è il mio titolo: senza di esso non sarei stato nominato.

Ad ogni modo ritengo che le cennate parole dell'onor. Finali risentano alquanto di speculativa astrazione, in quanto contraddicenti la realtà; mentre il fatto è che ci sono nel Senato primi presidenti di Corti d'appello, prefetti, ed altre pubbliche autorità che pur hanno sacri doveri da adempiere.

Ritiro pertanto il mio emendamento solo per fare omaggio ad una preghiera, che l'onore-

vole Finali mi ha diretta con parole tanto gentili e benevoli.

PRESIDENTE. Veda, onor. Santamaria, ella deve considerare che la condizione di avere certi titoli o certi altri potrà influire prima della convalidazione dei titoli di senatore; ma, una volta che uno è proclamato senatore, è tale in modo assoluto e non in quanto copra un ufficio qualsiasi.

Io poi lo ringrazio in modo particolare di aver ritirato il suo emendamento, perchè credo che sarebbe stato molto difficile praticamente di concretarlo in una forma possibile di applicazione.

Io non so in quale condizione si sarebbe poi trovato l'ufficio di revisione, quando fosse stato adottato un emendamento della natura di quello da lei proposto.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Io voleva osservare in relazione a quanto ha detto l'onor. Santamaria che, usandosi pure questa deferenza ai signori senatori, non verrà punto pregiudicato il diritto che può assistere coloro che si trovano nella impossibilità di rivedere le cartelle nella sera stessa; poichè l'articolo è compilato in questo modo:

« I senatori riceveranno le cartelle della traduzione stenografica dei loro discorsi la sera stessa del giorno in cui hanno preso la parola, e dovranno restituire all'ufficio di stenografia o revisione non più tardi di 24 ore dopo che le hanno ricevute ».

La impossibilità quindi risulta manifesta quando il senatore dimostri che, essendo partito immediatamente, come per ragioni di servizio può accadere, egli riceva le cartelle non la sera ma la mattina seguente.

E, poichè queste sono disposizioni che hanno una forza legislativa per noi che ci faremo un dovere di eseguirle, si intende bene che l'ufficio di revisione potrà tener conto di quella massima sollecitudine che il senatore assente ha dimostrato rivedendo subito e mandando anche prima delle 24 ore, se gli è possibile, le cartelle.

Quindi il caso dell'impossibilità a cui alludeva il collega Santamaria, nel modo come è compilato l'articolo, è stato contemplato nel

senso della massima deferenza che si userebbe a tale riguardo.

Oltre a ciò poi vi è la disposizione primordiale, che il termine più lungo per la pubblicazione del resoconto è di cinque giorni; e così si ha l'agevolezza di potere anche aver riguardo alla lontananza alla quale ha accennato il senatore Santamaria Nicolini.

Per queste ragioni io voto l'articolo come si trova.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda fa una ipotesi che non corrisponde al vero.

I senatori riceveranno le cartelle della traduzione stenografica la sera stessa della seduta e le riceveranno in Roma.

Per quelli che si assentano e non possono riceverle provvede l'ufficio di revisione.

Quindi non esiste quella maggior larghezza che si connetterebbe con l'interpretazione benigna alla quale ha accennato il senatore Calenda.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Non intendo dare una interpretazione che sia in contraddizione alla categorica disposizione dell'articolo, ma ho trovato che le parole adoperate lasciavano precisamente adito a questa possibilità.

Si dice: i senatori riceveranno le cartelle; quindi si ammette il principio dell'intervallo, della dilazione concessa dal momento del ricevimento. Quando, non per volontà propria, ma per ragioni d'ufficio il senatore la sera stessa non si trovi in Roma e non possa ricevere le cartelle, io dicevo, e sia pure non come interpretazione autentica ma come agevolezza, quei senatori, che non avranno ricevuto le cartelle la sera, possono averle e correggerle qualche tempo dopo le 24 ore.

Io avevo esposto questa osservazione, non come *fiche de consolation* per l'onor. Santamaria, ma perchè in caso d'impossibilità mi sembrava che la dizione dell'articolo provvedesse.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Dalle parole pronunciate dal senatore Calenda, mi nasce il dubbio che l'articolo 2 lasci qualche incertezza di interpretazione. Il senatore Calenda dice: i senatori riceveranno le cartelle della traduzione stenografica dei loro discorsi la sera,

del giorno in cui hanno preso la parola, ma se l'oratore parte quella sera non potrà riceverle che il giorno seguente; quindi le ventiquattr'ore incominceranno a decorrere da quel momento. No, onorevole Calenda, le ventiquattro ore devono decorrere dalla sera stessa in cui è stato pronunziato il discorso.

E, perchè non accadano equivoci d'interpretazione, mi permetto di proporre un emendamento all'articolo secondo; e l'emendamento sarebbe questo: che le cartelle sono consegnate qui in Roma, nel Senato, la sera stessa della seduta.

Proporrei dunque che alle parole: « I senatori riceveranno le cartelle della traduzione » ecc. si sostituissero le parole: « I senatori riceveranno in Roma le cartelle della traduzione stenografica, la sera stessa del giorno in cui hanno preso la parola ».

PRESIDENTE. Il signor relatore propone dunque che, per la buona interpretazione dell'articolo secondo, si aggiungano dopo la parola « riceveranno » le parole « in Roma »; cosicchè l'articolo secondo comincierebbe così:

« I senatori riceveranno in Roma le cartelle della traduzione stenografica », ecc.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Poichè siamo sulla via dei chiarimenti e delle spiegazioni più precise, mi parrebbe allora opportuno che si eliminasse la parola « riceveranno » perchè questo fa sorgere sempre il dubbio.

Si potrebbe dire: « le cartelle saranno trasmesse ai senatori la sera stessa, » ecc. ecc., il che vuol dire, che l'Ufficio di presidenza o di revisione ha compiuto il debito suo, trasmettendo le cartelle; e siccome si presume che il senatore che ha preso parte alla discussione non abbandoni la residenza, in via generale, sarebbe così tolto ogni dubbio.

Non mi pare che sieno sufficienti le parole « riceveranno in Roma »; ma se non sono in Roma?

A me parrebbe più chiaro e netto il dire: « saranno trasmesse la sera stessa in Roma ».

Se il relatore consente io farei questa proposta.

PRESIDENTE. Cosicchè l'emendamento del senatore Calenda consisterebbe nel dire: « Le car-

telle della traduzione stenografica saranno trasmesse agli oratori la sera stessa del giorno in cui questi hanno preso la parola, e dovranno essere restituite all'ufficio di stenografia e revisione non più tardi di ventiquattr'ore dopo ». È così?

CALENDA A. Sissignore.

PRESIDENTE. Invito il signor relatore di voler esprimere il suo parere su questa proposta di emendamento.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Mi pare che con l'emendamento proposto si renda più involuto quest'articolo: Mi sembra sia più chiaro aggiungere soltanto: « I signori senatori riceveranno in Roma le cartelle », senza bisogno di fare tutta quella trasposizione di parole che propone il senatore Calenda.

Del resto io mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Dunque il signor relatore consente o si oppone a questo emendamento?

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Io insisto perchè sia accettato l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Allora abbiamo due emendamenti.

Uno più complesso, che è quello del senatore Calenda, e un altro più semplice, proposto dal relatore.

Prego il signor senatore Calenda, ad evitare equivoci, di voler trasmettere al banco della Presidenza, il tenore del suo emendamento,

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Il mio scopo è quello di togliere l'equivoco che può nascere dalla parola: « ricevere », perchè il ricevere non dipende dall'ufficio di Presidenza e di revisione. Ed affinchè sia tolto il dubbio avrei inteso fare un emendamento col quale assodato il debito che si ha di trasmettere le cartelle la sera stessa del giorno in cui è stato pronunziato il discorso non dipenda l'esecuzione dal caso che il senatore l'abbia o non l'abbia ricevuto; ecco lo scopo per cui non reputavo completo l'emendamento del senatore Colonna. Si trattava di adoperare parole che potessero assolutamente eliminare l'equivoco, e quindi io suggeriva la parola « trasmissione ».

Do lettura del mio emendamento:

« Le cartelle della traduzione stenografica saranno trasmesse agli oratori la sera stessa in cui questi hanno preso la parola, e dovranno essere restituite all'ufficio di stenogra-

fia e revisione non più tardi di ventiquattro ore dopo ».

PRESIDENTE. Il concetto del senatore Calenda è questo: di sostituire al « ricevere » il « trasmettere », perchè la trasmissione delle cartelle ha luogo sempre ogni sera per cura dell'ufficio di revisione; ma ora sono ricevute dall'oratore la sera stessa, ora no, a seconda che l'oratore è o non è in Roma.

L'emendamento del senatore Calenda suona così:

« Le cartelle della traduzione stenografica saranno trasmesse agli oratori la sera stessa del giorno in cui questi hanno preso la parola, e dovranno essere restituite all'ufficio di stenografia e revisione non più tardi di 24 ore dopo ».

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA-AVELLA, *relatore*. Formulato nel modo ora letto dal Presidente; accetto l'emendamento proposto dal senatore Calenda e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Rileggo il primo comma dell'art. 2 emendato con la proposta del senatore Calenda, accettata dal relatore.

« Le cartelle della traduzione stenografica saranno trasmesse agli oratori la sera stessa del giorno in cui questi hanno preso la parola, e dovranno essere restituite all'ufficio di stenografia e revisione non più tardi di 24 ore dopo ».

Gli altri due comma rimarrebbero intatti.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento e contro l'intero articolo, perchè credo che non vi sia seduta senza un discorso di ministro, non parlando già noi ai banchi ma ai ministri, ai quali, ai sensi del primo articolo di questo disegno di legge, votato ed approvato prima, si concedono cinque giorni per tutta la revisione. Quindi l'articolo in discussione rimarrà lettera morta, non potendosi pubblicare la seduta senza i discorsi dei ministri.

Se volete, votiamo che tutti, ministri e senatori, consegnino le cartelle della traduzione stenografica magari entro 24 ore. Perchè volete legare noi a tre giorni, e lasciarne cinque ai ministri?

GUERRIERI-GONZAGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI-GONZAGA. L'obbiezione del nostro collega Todaro astrae dalla realtà.

L'art. 2 che stabilisce una differenza a favore dei ministri è stato suggerito non solo da un riguardo che loro si deve, ma anche da una necessità tecnica.

Se noi accordiamo a tutti i senatori la facoltà di rimandare le loro cartelle entro quarantott'ore, tutte queste cartelle ci arriveranno dopo le quarantott'ore insieme a quelle dei signori ministri, ed allora la tipografia non avrà il tempo di eseguire il suo lavoro nei termini prescritti.

Invece ricevendo prima le cartelle dei senatori, e poi quelle dei ministri, la tipografia potrà in tempo eseguire il debito suo.

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. L'obbiezione fatta dall'onorevole segretario, senatore Guerrieri-Gonzaga - mi permetta di dirlo - non è troppo convincente: in sostanza si fa una questione la quale si può risolvere con accrescere il personale di cui può avere bisogno il Senato per stampare i propri resoconti con più sollecitudine. Accrescete, se occorre, il numero dei tipografi, poichè col sistema che si verrebbe a porre in pratica in forza di quest'articolo, il danno a cui si andrebbe incontro potrebbe essere grave. Se il discorso non è riveduto dall'oratore, si corre il rischio di stampare delle cose che ad esso dispiaccia di vedere pubblicate; giacchè altro è fare un discorso, il quale spesso è improvvisato, altro è ponderare e correggere uno scritto che deve pubblicarsi; molte volte, oltre della forma, si possono correggere le idee, o, per dire più esattamente, le parole con le quali si enunciano le idee, parole che possono non corrispondere esattamente alle idee che si aveva in animo di manifestare.

Dunque accrescete il numero degli impiegati di tipografia ed avrete tolto l'inconveniente lamentato.

Ad ogni modo io propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole senatore, se lo crede, voterà contro: la sua proposta importerebbe la cancellazione dall'ordine del giorno delle norme in discussione, proposte dall'Ufficio di presidenza, il quale ne ha avuto man-

dato dal Senato; e ciò sarebbe contro ogni buona regola, sarebbe contro le tradizioni stesse del Senato.

Chi non accetta un articolo, o non accetta tutto il disegno di legge nel suo complesso, voti contro.

TODARO. Credo che sia nel diritto di ogni senatore di proporre la soppressione di un articolo in discussione, e tale proposta, essendo pregiudiziale, dovrà essere messa in votazione prima di ogni altra; ma, per la deferenza e pel rispetto grandissimo che ho verso la Presidenza, ritiro il mio emendamento, e mi limito soltanto a votare contro l'articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Calenda nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'art. 2, così emendato.

Lo rileggo:

Art. 2.

Le cartelle della traduzione stenografica saranno trasmesse agli oratori la sera stessa del giorno in cui questi hanno preso la parola, e dovranno essere restituite all'ufficio di stenografia e revisione non più tardi di 24 ore dopo.

Pei signori ministri e sottosegretari di Stato il termine della restituzione è di 48 ore.

Qualora le cartelle non fossero restituite nei termini stabiliti, il direttore di stenografia e revisione fa procedere senz'altro d'ufficio alla composizione tipografica.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

(Dopo prova e controprova l'articolo 2. è approvato).

Art. 3.

Nel giorno successivo a quello stabilito per la restituzione delle cartelle, gli oratori hanno facoltà di rivedere le bozze nelle sale del Senato.

I signori ministri e sotto segretari di Stato possono nello stesso giorno far ritirare dall'ufficio di stenografia e revisione le bozze dei loro discorsi, con obbligo di restituirle non più tardi di 24 ore dopo.

Trascorsi questi termini, si procede senz'altro alla pubblicazione d'ufficio.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. A questo articolo 3. io proporrei un lievissimo emendamento, pregando il relatore di volerlo accettare.

Nel primo comma si dice:

« Nel giorno successivo a quello stabilito per la restituzione delle cartelle, gli oratori hanno facoltà di rivedere le bozze nelle sale del Senato ».

Io desidererei di aggiungere la parola « anche » dopo la parola « bozze ».

La ragione di questo piccolo emendamento s'intende bene.

Come è redatto l'articolo, pare assolutamente che soltanto nelle sale del Senato, si possano rivedere le bozze. Io crederei che, seguendo la cortese abitudine finora usata verso i signori senatori - che si faranno obbligo strettissimo di ottemperare alle disposizioni che ora si approvano - sia concessa loro quella facoltà che finora hanno avuta di rivedere le bozze anche a casa propria qualora non possano recarsi nelle sale del Senato, o le cartelle non sieno giunte in tempo.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Io mi accosterei, per parte mia, a questo lieve emendamento del senatore Calenda; però lo prego di porre mente all'intera disposizione di questo articolo.

Nell'art. 3 si dice:

« Nel giorno successivo a quello stabilito per la restituzione delle cartelle ».

Ora, se noi dessimo la facoltà di mandare di nuovo queste cartelle alle rispettive case per ritornarle poi al Senato, sarebbe molto difficile che entro la giornata le cartelle potessero fare il loro corso, ed ecco perchè si è creduto di compilare così questo articolo.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. L'obiezione dell'onor. Canonico non toglie nessuna forza, nessuna efficacia all'emendamento che io ho proposto; emendamento che consiste in una sola parola; cioè dare facoltà anche nel giorno successivo di rivedere queste bozze sia nella sala del Se-

nato, sia altrove, sia in casa propria. Ed è precisamente quel caso a cui alludeve l'onor. sen. Santamaria.

Un senatore non ha ricevuto le cartelle la sera, le riceverà la mattina, oppure un usciere del Senato mentre porta in casa dei senatori un disegno di legge e un ordine del giorno potrà portare anche queste bozze per esser rivedute.

A me pare eccessivo l'obbligo che si impone ad un senatore di rivedere le bozze nelle sale del Senato quando l'intento a cui si mira con queste norme sarebbe egualmente ottenuto anche col sistema da me proposto.

Del resto io non ne faccio questione formale.

PRESIDENTE. Signor senatore Calenda, il senso di questo articolo è semplice. Si vuol togliere all'ufficio di stenografia e revisione l'obbligo di trasmettere le bozze di stampa. Le bozze non si trasmettono. Gli oratori che le vogliono correggere, devono correggerle sul posto, cioè in Senato. Che poi, ritirate le bozze, passino per correggerle in altra sala, è cosa di pochissima importanza e non v'è bisogno di dirlo espressamente. L'essenziale è che in forza di questo articolo gli oratori non possono più avere le bozze a casa. Diversamente è impossibile raggiungere quella celerità nella pubblicazione dei resoconti alla quale tendono queste norme. Tanto varrà lasciare andare le cose come vanno ora.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Si è riconosciuto, ed è giusto, il diritto ai ministri ed ai sottosegretari di Stato di avere una dilazione maggiore sino a 48 ore, mentre i senatori hanno rinunciato a queste facilitazioni.

Ora ai ministri ed ai sottosegretari è data facoltà, in corrispondenza della maggiore dilazione, di mandare a ritirare le bozze per correggerle, pareva quindi che anche ai senatori si potesse accordare questa facilitazione.

Ho voluto dare ragione di questo emendamento, ma come ho dichiarato, non ne faccio questione.

COLONNA-AVELLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA-AVELLA, relatore. Ho accettato già l'altro emendamento proposto dal senatore Ca-

lenda all'articolo 2; lo prego ora, a mia volta, di non volere insistere in questo secondo emendamento, che consisterebbe nell'aggiungere la parola « anche » prima delle altre « nelle sale del Senato ».

Se si aggiungesse la parola « anche » si andrebbe incontro a questa conseguenza gravissima: impedire che si possa avere quella rapidità nella pubblicazione dei resoconti che è nel desiderio di tutti.

Il presidente ha già così chiaramente spiegato lo spirito di questo articolo, che mi dispenso dall'intrattenere ancora il Senato su questo argomento, pregando il senatore Calenda di non insistere sul suo emendamento, ed il Senato a volere accettare l'art. 3 così come è stato proposto dalla Presidenza.

CALENDA A. Si tratta di una semplice parola, e volentieri mi arrendo alle preghiere del senatore Colonna.

Dichiaro quindi di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento proposto dal senatore Calenda, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 3. nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

È assolutamente vietato all'ufficio di stenografia e revisione di consegnare agli oratori bozze dei loro discorsi prima della pubblicazione ufficiale del resoconto che li contiene.

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di queste norme avrà luogo nella tornata di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per le votazioni:

di due Commissari nella Commissione permanente di finanze;

di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

Scrutatori per la nomina di due Commissari per la Commissione permanente di finanze sono: i signori senatori Scelsi, Barracco Giovanni e Bonasi.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1898

Scrutatori per la nomina di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, i signori senatori: Guerrieri-Gonzaga, Chiala e Gloria.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di suggellare le urne e di consegnarle ai signori scrutatori.

**Rinvio della discussione del progetto di legge
« Disposizioni pei Monti di pietà ».**

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani la continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui Monti di pietà ».

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina:

di due Commissari nella Commissione permanente di finanze;

di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

II. Votazione a scrutinio segreto delle « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato » (N. VI - *Documenti*).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui Monti di pietà (N. 52 - *Seguito*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori segretari di voler procedere all'enumerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Pagamento degli stipendi dei medici condotti:

Votanti	82
Favorevoli	65
Contrari	17

(Il Senato approva).

Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna:

Votanti	82
Favorevoli	51
Contrari	31

(Il Senato approva).

Il risultato della votazione per la nomina de commissari si proclamerà nella seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 17 e 40).